



COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

N. 10 del Reg.

Data 21/05/2014

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia X

OGGETTO: Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia.

L'anno Duemilaquattordici il giorno VENTUNO del mese di MAGGIO con inizio alle ore 18,00 e segg. nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in seduta di prosecuzione che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1. Castania Amedeo		A	11. Giuffrida Vito Guido	P	
2. Ciuciulla Anna	P		12. La Rocca Francesco	P	
3. Dinero Coletta	P		13. Turiano Camelia	P	
4. Cunsolo Angela		A	14. Infruttuoso Salvatore	P	
5. La Rosa Francesco	P		15. Iacono Sabrina	P	
6. Di Silvestro Salvatore	P		16. Merenda Michele		A
7. Gualtieri Maria	P		17. Inserra Antonio	P	
8. Schepis Floreana	P		18. Vinci Giuseppe		A
9. La Mancusa Silvana	P		19. Piccione Alessia	P	
10. Gallo Massimo	P		20. Dimaiuta Giovanni		A

Assegnati n. ...20.....	In carica n.....20.....	Presenti n. 15	Assenti n. 05
-------------------------	-------------------------	----------------	---------------

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il Signor Salvatore Infruttuoso nella sua qualità di Presidente.

Assume le funzioni il Segretario Generale Dott.ssa Maria Concetta Floresta. La seduta è pubblica

Nominati scrutatori i Signori Gualtieri Maria, La Mancusa Silvana e Piccione Alessia.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Si dà atto che alle ore 18,55, entra nell'aula consiliare il Segretario Generale Dott.ssa Maria Concetta Floresta e assume le proprie funzioni.

Prima di iniziare la trattazione dell'argomento in oggetto specificato, **il Presidente** annuncia che sul regolamento da trattare è stato presentato nell'odierna seduta, un emendamento a firma di Gualtieri Maria più otto Consiglieri Comunali. Pone quindi in discussione l'argomento avente per oggetto: "**Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia**".

Viene data lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Gualtieri Maria più otto C.C.

Il Consigliere Di Silvestro non è d'accordo sulla formulazione dell'art.8 dell'emendamento testè letto e chiede di sospendere la seduta per raccordarsi oppure di rinviare l'argomento per approfondimenti.

Il Sindaco sottolinea che questo regolamento serve a dare delle regole per l'esecuzione degli appalti. Ritiene che si debba individuare un minimo per dare un po' di garanzia al Comune ma non si può pensare che si garantisca un lavoro con una polizza all'infinito. E' chiaro che se l'amministrazione e il consiglio decidono di trovare un punto di equilibrio, si troverà, però non si possono cambiare le regole del gioco, cioè chi esegue i lavori e chi controlla l'esecuzione dei lavori con delle precise responsabilità indicate dalla legge.

Il Consigliere Giuffrida concorda con il Sindaco sostenendo che è una procedura che serve a snellire i lavori di manutenzione che fa il Comune. C'è un atto che può anche eliminare quelle ditte che non fanno i lavori a regola d'arte, questa fidejussione la stiamo mettendo come ulteriore garanzia del Comune e come atto di controllo per le ditte. Giustamente i lavori che si eseguono debbono essere controllati e c'è la legge che regola il rapporto di affidamento di un lavoro e se il lavoro è eseguito a regola d'arte. I lavori eseguiti si devono controllare e si devono scegliere ditte di fiducia e se la ditta scelta sbaglia il lavoro deve rifarlo perché diversamente viene cancellata dall'elenco delle ditte di fiducia.

Il Segretario Generale porta una nota di chiarezza sulla formulazione iniziale dell'art. 8.

Il Presidente precisa che l'emendamento presentato sarà modificato all'art. 8 e all'art. 18 dove si dice "comunque il soggetto affidatario per qualsiasi importo è obbligato a costituire polizze fidejussorie, assicurative o bancarie".

Si dà atto che si allontana dall'aula di riunione il Consigliere La Rosa, pertanto il numero dei presenti passa a 14.

Il Consigliere Dinaro propone di sospendere la trattazione di questo argomento e chiede se nella sua formulazione originaria su questo articolo erano stati resi i pareri tecnico e contabile.

Il Presidente risponde che c'è il parere di regolarità tecnica espresso dall'arch. Inserra. Prosegue dicendo che viene cassata la

parte dell'emendamento riguardante la fideiussione. Specifica altresì che all'art. 8 dell'emendamento viene cassato "comunque il soggetto affidatario dei lavori in economia per qualsiasi importo è obbligato a costituire polizza fidejussoria assicurativa e bancaria", questo non ci sarà più e la stessa cosa sarà per l'art. 18 dell'emendamento.

Annuncia pertanto di mettere in votazione l'emendamento presentato ad inizio seduta, a firma del Consigliere Gualtieri Maria più otto Consiglieri Comunali, così come modificato in aula all'art. 8 e all'art.18, nella riformulazione che di seguito si riporta:

"-All'art. 1 comma 2 dopo le parole "(nel seguito semplicemente <<Regolamento Attuativo>>)" aggiungere le parole "così come recepiti nella Regione Siciliana dalla Legge Regionale 12 Luglio 2011, n.12";

-All'art. 5 "Modalità di Affidamento", al comma 1, l'importo di €.20.000,00 è da intendersi €.10.000,00

-All'art. 5 "Modalità di Affidamento", aggiungere il comma 1 bis, così come riportato:

1 bis. Per lavori di importo pari o superiore ad €. 10.000,00 ed inferiore ad €. 20.000,00, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto, previa acquisizione da parte del Responsabile del Procedimento di almeno tre preventivi al fine di verificare le migliori condizioni di mercato.

- All'art. 8 "Garanzie", la cifra "€.20.000,00" riportata ai commi 1, 2 e 3 è da intendersi €. 10.000,00;

-All'art. 14 "Modalità di Affidamento", aggiungere il comma 2 bis, così come riportato:

2 bis. Per forniture e servizi di importo pari superiore a €. 20.000,00 e fino a €.40.000,00 IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto, previa acquisizione da parte del Responsabile del Procedimento di almeno cinque preventivi al fine di verificare le migliori condizioni di mercato.

- All'art. 18 "Garanzie", la cifra riportata ai commi 1, 2 e 3 "€.10.000,00" è da intendersi €. 5.000,00;

-All'art. 22 "Procedure di scelta e disposizioni generali", modificare il comma 1 come appresso riportato:

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo stimato inferiore alla soglia di cui ai precedenti art. 5 comma 3 ed art. 14 comma 3, il Responsabile del procedimento opera nel rispetto del presente Regolamento e delle previsioni di cui all'art. 125 del Codice, commi 8 e 11.

-All'art. 29 "Esecuzione e verifica delle prestazioni", la cifra riportata ai commi 3 e 4 di €40.000,00 è da intendersi €. 10.000,00

-All'art. 36 "Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette" sostituire il comma 1 come appresso riportato:

1.L'amministrazione può stipulare convenzioni con le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.381(cooperative sociali di tipo B) e associazioni per la fornitura di determinati beni o prestazione di servizi (diversi da quelli socio-sanitari ed educativi) finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 della citata legge, anche in deroga alla normativa di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n.163, purchè detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

AGGIUNGERE GLI ARTICOLI APPRESSO INDICATI:

3.L'amministrazione, definisce adeguatamente la durata delle convenzioni, affinché non sia di fatto preclusa ad altre cooperative o associazioni la possibilità di presentare domanda di convenzionamento, nonché verificare che gli obiettivi stabiliti siano effettivamente perseguiti ed attuati.

4. Le forniture di beni o le prestazioni di servizi in economia da affidare alle cooperative o associazioni di cui al comma 1 del presente articolo, derogano le limitazioni riportate all'art. 14 comma 2 del presente regolamento. Il limite massimo previsto per l'affidamento diretto viene fissato in euro 40.000,00."

Il Presidente dopo aver constatato che nessun Consigliere intende intervenire pone in votazione il superiore emendamento così come modificato in aula.

Si registra il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti N° 14 (assenti N°6: Castania, Cunsolo, Merenda, Vinci, Dimaiuta e La Rosa)

Voti Favorevoli N° 14 (Unanimità di consensi)

Successivamente pone in votazione la proposta di deliberazione con il relativo regolamento nel testo emendato;

Votazione : Unanimità di consensi.

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile del Settore LL.PP. Architetto Daniele Inserra;

VISTO l'emendamento presentato da diversi Consiglieri Comunali;

VISTO il parere reso in data 20/05/2014 dalla 1^ Commissione consiliare permanente;

VISTA la L.R. N°30 del 23/12/2000;

ATTESO l'esito Favorevole delle votazioni sopra riportate.

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia**" nel testo emendato, che al presente si allega per formarne parte integrante ed inscindibile.

Ultimata la trattazione del superiore argomento il Presidente passa alla trattazione del successivo argomento iscritto all'o.d.g. dell'odierna seduta.



COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio tecnico

SETTORE: LL.PP.

OGGETTO	REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA		
Cap..... Competenza Residui	Somma stanziata.....(+) € Variazioni in aumento.....(+) € Variazioni in diminuzione...(-) € Somme già impegnate.....(-) € Somma disponibile €		
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario; a Norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, che testualmente recita:	Data Il responsabile del servizio finanziario		
"Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziari. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto"	ATTESTA Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di €.....		
Ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48) e successive modifiche ed integrazioni. Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:			
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE		
Data	 Il Responsabile Arch. Daniele Inserra		
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE		
Data.....	 Il Responsabile Dott. Salvatore Sarpi		

DATA DELLA SEDUTA	Ordine del giorno numero	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
21/05/2016			

Daniele

PROPOSTA NUMERO

.....10.....



COMUNE DI FRANCOFONTE
Provincia di Siracusa

UFFICIO TECNICO - IV SETTORE
Servizio 1 LL. PP.

**PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL. PP.**

Premesso:

- che con la L.R. 12/07/2011 n. 12 1a Regione Sicilia ha recepito con modificazioni il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con D.L.vo. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii, nonché il Regolamento di attuazione dello stesso, emanato con D.P.R. 5/10/10 n. 207 e successivamente modificato con D.P.R.S. 31/01/12 n. 13;
- che l'art. 125 del sopradetto Codice dei contratti disciplina l'esecuzione dei lavori di particolare tipologia, dei servizi e delle forniture in economia, intendendo con tale termine le acquisizioni fino ad importi non superiori ad € 200.000,00, da effettuarsi con procedure semplificate;

Considerato che l'art. 125 del Codice dei contratti prevede che la esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia possa effettuarsi sulla base di un regolamento della stazione appaltante nel rispetto dei principi e delle norme del codice dei contratti;

Visto l'allegato schema di "Regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia" del Comune Francofonte predisposto dai competenti uffici comunali;

Ritenuto dovere provvedere all'approvazione del "Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia" al fine di snellire e semplificare l'azione dell'amministrazione comunale, in un'ottica finalizzata a dare risposte moderne ed efficienti alle esigenze dei cittadini nel rispetto dei principi comunitari di legalità, trasparenza e non discriminazione;

Vista la legge 142/90 recepita nella Regione Siciliana con L.R. n. 48/91;

Vista la L.R 12/7/2011 n. 12

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 26/03/2014 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia"

Ritenuto di provvedere in merito,

PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Approvare il "*Regolamento comunale di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture in economia*", redatto ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii..
2. Dare atto che il "*Regolamento comunale di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture in economia*" che nel testo allegato alla presente consta di n. 39 articoli, costituisce parte integrante della presente.
3. Dare atto che il presente regolamento abroga e sostituisce il *Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 9 giugno 2000 e ss.mm. e ii., nonché le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali incompatibili con le norme del presente regolamento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LL. PP.**



Arch. Daniele Inserra



COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AGGIORNAMENTO SEDUTA

Verbale n. 6 del 20/05/2014

L'anno duemilatredici, il giorno venti del mese di maggio, alle ore 12,00, nella Sede Municipale, ha avuto luogo la riunione della 1^a Commissione Consiliare Permanente, per trattare i seguenti argomenti all'Ordine del Giorno:

- 1) Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
- 2) Regolamento per l'adozione di cani ritrovati sul territorio comunale ricoverati nella struttura convenzionata con il Comune di Francofonte;
- 3) Approvazione Regolamento per la disciplina della compensazione e rateizzazione dei tributi.

Sono presenti: il Presidente della Commissione Turiano Camelia e i componenti Infruttuoso Salvatore, Inserra Antonio e Gallo Massimo. Risulta assente il consigliere Ciuciulla Anna.

Espleta le funzioni di segretario la sig.ra Zagarella Isabella.

Constatato il numero legale, il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta e pone in esame gli argomenti all'O.d.G.. In merito al primo argomento, dopo ampia discussione la Commissione, visti i principi del Regolamento volti a semplificare le procedure e a ridurre i costi per lavori e servizi, esprime parere favorevole.

Sul secondo punto all'O.d.G. la Commissione, visto l'emendamento predisposto in sede di riunione dei capigruppo, esprime parere favorevole all'approvazione dell'argomento.

In ordine al Regolamento per la disciplina della compensazione e rateizzazione dei tributi, visto il parere dei Revisori dei Conti, con le annesse prescrizioni, e l'emendamento scaturito dalla riunione dei Capigruppo, la Commissione esprime parere favorevole.

La seduta viene sciolta alle ore 13,00.

Fatto, letto e sottoscritto

Il Presidente:
Turiano Camelia

I Componenti:
Gallo Massimo

Infruttuoso Salvatore

Inserra Antonio

Il Segretario
Zagarella Isabella

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con la L.R. 15 Marzo 1963, n. 166, viene sottoscritto come segue:


Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Concetta Floresta


IL PRESIDENTE
Salvatore Infruttuoso


Il Consigliere Anziano
Ciuciulla Anna

Publicata all'Albo Pretorio On-line, dal _____ al _____

L'incaricato alla Pubblicazione On-Line

Il Sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Su conforme attestazione dell'incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno al e che avverso la stessa non sono stati presentati opposizioni o reclami;

Francofonte li

Il Segretario Generale
.....


E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Essendo decorsi

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Generale
.....



COMUNEDI FRANCOFONTE

PROVINCIA DI SIRACUSA

**TESTO EMENDATO DAL C.C.
ED APPROVATO CON DELIBERA N°10 DEL
21/05/2014**

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER I LAVORI LE FORNITURE
ED I SERVIZI IN ECONOMIA**

Adeguato alla
alla Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011,
al Decreto Presidenziale n. 13 del 31 gennaio 2012,
al Codice dei Contratti D.L. del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.,
al Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207 del 05 ottobre
2010.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 21/05/2014

I NDICE**TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1	Oggetto del Regolamento	5
Art. 2	Modalità di esecuzione in economia	6
Art. 3	Procedure alternative e vincoli nella determinazione dei prezzi	6

TITOLO II – ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 4	Limiti dell'importo	7
Art. 5	Modalità di Affidamento	7
Art. 6	Tipologia dei Lavori eseguibili in economia	7
Art. 7	Lavori eseguibili per cottimo fiduciario	9
Art. 8	Garanzie	9
Art. 9	Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta	10
Art. 10	Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo	10
Art. 11	Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive	11
Art. 12	Revisione prezzi	11

TITOLO III – ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

Art. 13	Limiti dell'importo	13
Art. 14	Modalità di Affidamento	13
Art. 15	Tipologia delle Forniture eseguibili in economia	14
Art. 16	Tipologia dei Servizi eseguibili in economia	15
Art. 17	Forniture e Servizi eseguiti per cottimo fiduciario	17
Art. 18	Garanzie	17
Art. 19	Liquidazione, verifica e ultimazione dell'intervento	18

TITOLO IV - NORME COMUNI

Art. 20	Responsabile del Settore Responsabile del Procedimento Direttore contratto	19
Art. 21	Determinazione a contrarre	19
Art. 22	Procedure di scelta e disposizioni generali	20
Art. 23	Requisiti di affidamento - Modalità	21
Art. 24	Atti della procedura	22
Art. 25	Scelta del contraente	22
Art. 26	Offerta economicamente più vantaggiosa	23
Art. 27	Pubblicità e comunicazioni	23
Art. 28	Contratto - Forma e contenuti	24
Art. 29	Esecuzione e verifica delle prestazioni	25

TITOLO V - INTERVENTI PARTICOLARI E DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 30	Accordo quadro	27
Art. 31	Interventi d'urgenza	27
Art. 32	Lavori di somma urgenza	28
Art. 33	Lavori di somma urgenza ordinati dal sindaco	29
Art. 34	Disposizioni speciali per i servizi tecnici	29
Art. 35	Disposizioni speciali per i lavoratori agricoli e simili	31
Art. 36	Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette	34

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 37	Rinvio normativo	33
Art. 38	Pubblicità	33
Art. 39	Entrata in vigore	33

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia regolamentare di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.

2. Il presente regolamento attua le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nonché agli artt. 173 e ss. e 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito semplicemente «Regolamento Attuativo»), così come recepiti nella Regione Siciliana dalla Legge Regionale 12 Luglio 2011, n. 12, nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.

3. Il presente regolamento viene adottato, altresì, in conformità ed in attuazione delle nuove disposizioni di cui all'art. 33 comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'art. 3 commi 8, 9 e 10 del Codice dei Contratti, che così statuiscono:

"8. I «lavori» di cui all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II."

5. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di affidamento in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

7. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nel piano economico di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.

8. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 2

MODALITÀ DI ESECUZIONE IN ECONOMIA

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Sono effettuate in **amministrazione diretta** le acquisizioni per le quali non occorre l'intervento di alcun operatore economico; sono eseguiti dal personale proprio dell'Amministrazione o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento, impiegando materiali, mezzi propri o quanto altro occorra, appositamente acquistati o noleggiati o nella propria disponibilità, ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.

3. Sono effettuate mediante **cottimo fiduciario** le acquisizioni di lavori, servizi e forniture per le quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad operatori economici esterni all'Ente, purché in possesso dei necessari requisiti.

4. E' vietato l'artificioso frazionamento di qualsiasi lavoro, fornitura o servizio avente carattere unitario, in una pluralità di lavori, forniture o servizi allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia.

ART. 3.

PROCEDURE ALTERNATIVE E VINCOLI NELLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui all'articolo 2 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (*Consip*).

2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (*Consip*), o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

3. L'esecuzione di lavori in economia può avvenire sulla base dei prezzi determinati dal Prezziario regionale per la Regione Siciliana vigente o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale o in alternativa previo visto di congruità da parte del responsabile del procedimento sul preventivo od offerta.

4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore ed il territorio di competenza.

TITOLO II

ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

ART. 4

LIMITI DELL'IMPORTO

1. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, IVA esclusa.
2. Qualora si faccia ricorso al cottimo fiduciario, ai sensi della normativa vigente, l'importo dei lavori non può essere superiore a 200.000 euro, IVA esclusa.

ART. 5

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. Per lavori di importo inferiore ad **€ 10.000,00** IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto ad un singolo operatore economico, fermo restando il rispetto dei parametri di cui all'art. 3 del presente regolamento.
- 1 bis. Per lavori di importo pari o superiore ad € 10.000,00 ed inferiore ad € 20.000,00, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto, previa acquisizione da parte del Responsabile del Procedimento di almeno tre preventivi al fine di verificare le migliori condizioni di mercato.**
2. Per lavori di importo pari o superiore ad **€ 20.000,00** ed inferiore ad **€ 40.000,00**, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto, previa acquisizione da parte del Responsabile del Procedimento di almeno cinque preventivi al fine di verificare le migliori condizioni di mercato.
3. Nessuna esecuzione di lavori, può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici previsti dal presente regolamento.
4. Gli importi di cui all'art. 4 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
5. Non sono considerati artificiosamente frazionati gli interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra.

ART. 6

TIPOLOGIA DEI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

1. A maggior specificità di quanto previsto all'articolo 125, comma 6 del Codice, i lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - 1) *manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;*

- 2) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
- 3) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- 4) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- 5) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- 6) puntellamenti, concatenazioni, demolizioni, di fabbricati o parti di essi e di manufatti pericolanti e sgombero di materiali rovinati;
- 7) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali o di terzi in uso all'Ente;
- 8) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- 9) manutenzione e riparazione di parchi, giardini, aree verdi, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano;
- 10) potatura, abbattimento, manutenzione e ripristino di alberature;
- 11) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
- 12) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario o di dispositivo giurisdizionale;
- 13) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze comunali;
- 14) demolizioni da eseguirsi d'ufficio ai sensi degli artt. 27, c. 2, e 41, del D.P.R. 380/2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici, ovvero ai sensi degli artt. 30, 31, 33, 34, 35, 37 del D.P.R. 380/2001 ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Legge n. 167/1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
- 15) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compresi lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, delle barriere di sicurezza e dei marginatori stradali, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- 16) rappezzi e spalmature superficiali per la manutenzione di manti asfaltati o bitumati e manutenzioni per altri tipi di pavimentazione stradale;
- 17) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali, demaniali e patrimoniali, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, compresa l'installazione di impianti;
- 18) lavori di manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, la distribuzione di energia, le telecomunicazioni ecc. di competenza comunale.

ART. 7**LAVORI ESEGUITI PER COTTIMO FIDUCIARIO**

1. Quando i lavori sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile del Settore, o su sua delega, il Responsabile del procedimento, richiede, nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 5, almeno a cinque operatori economici la presentazione di una offerta, redatta secondo le indicazioni della lettera d'invito che di norma ed ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 207/2010 deve avere il seguente contenuto minimo:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive e, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione;
- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- f) il termine o i termini assegnati per l'esecuzione del lavoro e le eventuali penalità per i ritardi;
- g) il termine di scadenza in caso di accordi quadro, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- h) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempienze del cottimista ai sensi dell'art. 137 del Codice;
- i) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio Patti e condizioni o Capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- j) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- k) il codice identificativo della gara (CIG) rilasciato dall'AVCP ed il codice CUP, ove previsto;
- l) modalità ed importo di pagamento del contributo all'AVCP se dovuto da parte degli offerenti;
- m) dichiarazione di impegno ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, e s.m.i..

ART. 8**GARANZIE**

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti candidati agli affidamenti di lavori, in economia, il cui importo sia pari o inferiore a euro **10.000,00**, sono esonerati dalla costituzione di cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..

2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti affidatari di lavori, in economia, il cui importo sia pari o inferiore a euro **10.000,00**, sono esonerati dalla costituzione di cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..

3. Per importi superiori a **10.000,00** euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'art. 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
4. I soggetti affidatari sono obbligati a stipulare la polizza assicurativa specifica contro i rischi di esecuzione e con garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, di cui all'articolo 129 comma 1 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..

ART. 9

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile del procedimento, o se nominato, dal Direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, nella prima decade del mese successivo a quello della prestazione effettuata.

ART. 10

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI PER COTTIMO

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile del procedimento, o se nominato, dal Direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel Capitolato d'oneri o nel Contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel Capitolato d'oneri o nel Contratto;
 - b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della *Regolare esecuzione*.
2. Il *Conto finale* e l'atto di accertamento della *Regolare esecuzione* o l'*Atto di collaudo*, devono essere corredati:
 - a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante/suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h) dei pagamenti già effettuati;
 - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
 - j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto;
 - k) dal documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di accordi quadro possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

ART. 11


LAVORI O PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO, PERIZIE DI VARIANTE O SUPPLETIVE

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.
2. Qualora la somma presunta si rilevi insufficiente, il Responsabile di Settore, su proposta del Responsabile del procedimento presenta alla Giunta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
3. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata, e comunque non può eccedere il limite di 200.000,00 euro.

ART. 12

REVISIONE PREZZI

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. In deroga a quanto previsto al punto precedente, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo, rilevato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, nell'anno di presentazione dell'offerta, mediante apposito decreto pubblicato annualmente, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse accantonate nel quadro economico.
3. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.



TITOLO III

AQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

ART. 13

LIMITI DELL'IMPORTO

1. Il ricorso all'esecuzione in economia di forniture e di servizi è ammesso per importi inferiori alla soglia di cui all'art. 125 comma 9 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 così come recentemente modificati.

ART. 14

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. Per forniture e servizi di importo fino a € 10.000,00 IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto ad un singolo operatore economico, fermo restando il rispetto dei parametri di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. Per forniture e servizi di importo pari superiore a € 10.000,00 e fino a € 20.000,00 IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto, previa acquisizione da parte del Responsabile del Procedimento di almeno tre preventivi al fine di verificare le migliori condizioni di mercato.

2 bis. Per forniture e servizi di importo pari superiore a € 20.000,00 e fino a € 40.000,00 IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto, previa acquisizione da parte del Responsabile del Procedimento di almeno cinque preventivi al fine di verificare le migliori condizioni di mercato.

3. Tutte le procedure di affidamento di forniture e servizi in economia devono essere precedute dalle verifiche di cui all'art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488 e s.m.i., osservando i parametri prezzo-qualità delle Convenzioni CONSIP attive aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli oggetto di acquisizione. È consentito aggiudicare ad un prezzo uguale o inferiore a quello previsto in Convenzione, ma non ad un prezzo superiore.

4. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentito nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 125 comma 10 del Codice:

- a) *risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;*
- b) *necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;*
- c) *prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;*
- d) *urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;*
- e) *forniture per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.*

5. Nessun affidamento per la fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere il limite economico di cui all'art. 13 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

6. Il limite degli importi di cui all'art. 13 è automaticamente adeguato agli importi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

ART. 15

TIPOLOGIA DELLE FORNITURE ESEGUIBILI IN ECONOMIA

1. Oltre ai casi espressamente previsti dall'art. 125, comma 10, del Codice, possono essere eseguite in economia le forniture di beni e servizi per il normale funzionamento delle attività comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- a) *arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;*
- b) *libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico che telematico;*
- c) *materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;*
- d) *materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;*
- e) *prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;*
- f) *vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;*
- g) *analisi di laboratorio, farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e para-medicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;*
- h) *beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto, acquisto, manutenzione e noleggio attrezzature da cucina, articoli casalinghi e stoviglieria;*
- i) *beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;*
- j) *combustibile per il riscaldamento di immobili;*
- k) *fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;*
- l) *materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;*

- m) attrezzature per il gioco e per l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi ed accessori per impianti sportivi;
- n) forniture attrezzature e materiale vario per i servizi e per gli impianti cimiteriali;
- o) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- p) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadget relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze;
- q) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- r) acquisto di opere d'arte e collezioni o pezzi unici in forma artistica;
- s) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- t) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- u) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
- mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
 - mezzi ed attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, pedane, segnaletica ecc.).

ART. 16

TIPOLOGIA DEI SERVIZI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

- a) spese inerenti solennità, feste nazionali e ricorrenze varie; spese di rappresentanza, di ospitalità nonché inerenti alla recettività in occasione di specifici eventi;
- b) trasporto in genere, facchinaggio, spedizione, magazzinaggio, allestimento seggi e tabelloni in occasione di elezioni elettorali e referendum;
- c) finanziari, fiscali, assicurativi, di brokeraggio assicurativo, contabili, bancari, legali, di arbitrato, notarili e altri servizi di natura intellettuale;
- d) informatici, telefonici, telematici di vario genere, postali e similari;
- e) attinenti all'archiviazione ed allo scarto d'archivio, alla gestione dell'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Amministrazione, allo smaltimento di beni comunali dichiarati "fuori uso";
- f) raccolta dati per studi, indagini e rilevazioni statistiche;
- g) sperimentazione tecnica e in settori diversi;
- h) analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche ecc.;
- i) collocamento e reperimento di personale;

- j) *comunicazione e informazione;*
- k) *stampa, copia, plottaggio, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, grafica, grafica multimediale, rilegatura, trascrizione, esecuzione di disegni e fotografie ed altri servizi similari;*
- l) *editoria, pubblicità, registrazione televisiva, radiofonica, traduzione, interpretariato e altri servizi similari, divulgazione di bandi, avvisi e quant'altro a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;*
- m) *mensa e di ristorazione;*
- n) *custodia e sicurezza;*
- o) *sociali, sanitari ed igienico-sanitari, relativi all'istruzione, all'assistenza ai disabili, alle attività extrascolastiche ed altri servizi connessi all'istruzione;*
- p) *recupero e custodia animali, servizi veterinari;*
- q) *ricreativi, culturali e sportivi;*
- r) *sgombero neve ed interventi antigelo, pulizia della rete stradale e manutenzione dei relativi impianti ed attrezzature, manutenzione del verde pubblico, servizi di igiene urbana ed ambientale;*
- s) *finalizzati e/o afferenti la manutenzione di impianti, infrastrutture ed immobili comunali;*
- t) *necroforo e gestione dei cimiteri ;*
- u) *pubblicazioni, materiale fotografico, anche in formato elettronico, materiale multimediale, libri, riviste, giornali e pubblicazioni in genere ed abbonamenti a periodici, agenzie di informazione e banche dati, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;*
- v) *pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;*
- w) *ogni altro bene o servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie dell'Amministrazione.*

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

- *nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;*
- *locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;*
- *servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;*
- *prestazioni notarili accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;*
- *servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;*
- *ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alla lettera precedente, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabile con sufficiente approssimazione in via preventiva.*

ART. 17**FORNITURE E SERVIZI ESEGUITI PER COTTIMO FIDUCIARIO**

1. Quando i servizi e le forniture sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile di Settore, o su sua delega, il Responsabile del procedimento, richiede, nel rispetto di principi di cui ai precedenti articoli, la presentazione di una offerta, redatta secondo le indicazioni della lettera che di norma e ai sensi dell'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010 deve avere il seguente contenuto:

- a) l'oggetto dei beni da fornire o del servizio da prestare, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- h) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del regolamento (D.P.R. 207/10);
- i) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accelerare condizioni contrattuali e penalità;
- j) indicazione dei termini di pagamento;
- k) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
- l) codice identificativo della gara (CIG) rilasciato dall'AVCP;
- m) dichiarazione di impegno ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i.;

ART. 18**GARANZIE**

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti candidati agli affidamenti di forniture di beni e servizi in economia, il cui importo sia pari o inferiore ad **€ 5.000,00**, sono esonerati dalla costituzione di cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..

2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti affidatari di forniture di beni e servizi in economia, il cui importo sia pari o inferiore ad **€ 5.000,00**, sono esonerati dalla costituzione di cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..

3. Per importi superiori a **5.000,00** euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'art. 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

ART. 19

LIQUIDAZIONE, VERIFICA CONFORMITÀ, REGOLARE ESECUZIONE

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nel termine di contratto e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata da Direttore dell'esecuzione.
2. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche di conformità per accertare se, per quantità e qualità delle prestazioni rese, nonché ai prezzi applicati, corrispondano alle condizioni di esecuzione ed agli accordi presi.
3. Entro 30 giorni dall'ultimazione della fornitura o dei servizi di importo pari o superiori ad € 10.000, deve essere redatta l'attestazione di *Regolare esecuzione*, da unire alla relativa pratica.
4. L'attestazione di *Regolare esecuzione* riporta, ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010:
 - a) *gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;*
 - b) *l'indicazione dell'esecutore;*
 - c) *il nominativo del Direttore dell'esecuzione;*
 - d) *il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;*
 - e) *l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;*
 - f) *la certificazione di regolare esecuzione.*
5. Per importi inferiori a 10.000,00 euro è sufficiente l'apposizione di un visto del Responsabile del procedimento o, ove nominato, dal *Direttore dell'esecuzione* sulla fattura che costituisce l'attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto.
6. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o della verifica di conformità o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.
7. Il pagamento del corrispettivo in ogni caso è subordinato all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità, ove non acquisito in precedenza.

TITOLO IV

NORME COMUNI

ART. 20

DIRIGENTE DEL SETTORE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEL CONTRATTO

1. Il ricorso all'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia è stabilito con determinazione assunta dal Responsabile del Settore, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Responsabile del Settore può avvalersi di un Responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 10, comma 1 D.Lgs n. 163/2006, ed artt. 272 e 273, del DPR n. 207/2010, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del Responsabile del procedimento resta a carico del Responsabile del servizio.
3. Il Responsabile del procedimento svolge tutti i compiti ad esso attribuiti dal Codice e dal Regolamento di attuazione ed in particolare cura il razionale svolgimento delle procedure. Lo stesso svolge anche le funzioni di *Direttore dell'esecuzione del contratto* (per le forniture ed i servizi), ai fini della verifica del regolare andamento dell'esecuzione dello stesso o di *Direttore dei lavori*, quando tali funzioni non siano attribuite a soggetto diverso in base a scelta dell'Amministrazione o del Responsabile del Settore o, in applicazione della distinzione dei ruoli prevista dalla normativa vigente.
4. Il *Direttore dell'esecuzione del contratto*, provvede al coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile del contratto stipulato dall'Ente. Egli assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali, svolgendo all'uopo tutte le attività che comunque si rendessero opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnatigli.

ART. 21

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

1. L'Amministrazione manifesta la propria volontà di stipulare un contratto per l'affidamento di lavori in economia, mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario, attraverso la determinazione a contrarre. La determinazione, indica:
 - a) il fine pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto e la forma del contratto;
 - c) le clausole ritenute essenziali per la definizione del rapporto negoziale;
 - d) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
 - e) il valore economico presunto e i fondi con cui far fronte alla spesa;
 - f) il codice CIG e CUP ove previsto;
 - g) se del caso, i parametri di confronto prezzo-qualità delle convenzioni Consip per beni e servizi.

3. L'affidamento di lavori in economia è soggetto, nei casi previsti, alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81. In presenza di rischi da interferenze, nel caso in cui vi siano contratti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori, dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'art. 26 del testo unico sopra richiamato.

ART. 22

PROCEDURE DI SCELTA E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo stimato **inferiore** alla soglia di cui ai precedenti **art. 5 comma 3 ed art. 14 comma 3**, il Responsabile del procedimento opera nel rispetto del **presente Regolamento e delle** previsioni di cui all'art. 125 del Codice, commi 8 e 11.
2. L'individuazione dei soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata è effettuata, nel rispetto del principio di rotazione, con una o più delle seguenti modalità:
 - a. indagine di mercato effettuata mediante assunzione diretta di informazioni finalizzate ad individuare soggetti idonei a formulare un'offerta nel caso di specie;
 - b. indagine di mercato effettuata mediante pubblicazione di avviso all'albo on-line per un periodo non inferiore a quindici giorni indicante la prestazione ed i requisiti richiesti al potenziale concorrente;
 - c. utilizzo degli «Elenchi di operatori economici» formati ai sensi dell'art. 332 del Regolamento DPR n. 207/2010, nel rispetto del principio di rotazione nonché di soggetti non iscritti ai predetti elenchi che hanno manifestato interesse a partecipare a procedure negoziate;
 - d. consultazione informale di soggetti non iscritti agli elenchi di cui alla lettera precedente che hanno manifestato interesse a partecipare a procedure negoziate.
3. Si prescinde dall'invito di una pluralità di soggetti indipendentemente dagli importi sopra indicati, e si può negoziare direttamente con un unico operatore economico nei seguenti casi:
 - a. qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, successivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b. quando si tratti di prorogare il contratto con l'esecutore di servizi o forniture, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento;
 - c. quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità.

4. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 38 del Codice, e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
5. Tutti gli affidamenti, effettuati sulla base delle disposizioni recate dal presente regolamento avvengono nel rispetto dei principi della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
6. Non è consentito un secondo invito ad un operatore economico quando, nel corso del medesimo anno solare, altri operatori economici iscritti negli elenchi dell'Ente non ne abbiano ancora ricevuto uno.
7. Non sono ammessi a partecipare ad una gara di cottimo fiduciario gli operatori economici che, nell'anno solare in corso, siano già riusciti affidatari di precedenti acquisizioni in economia per importi contrattuali, che, sommati al prezzo base della fornitura di cui al contratto da affidare, comporterebbero il complessivo superamento delle soglie previste dal Regolamento per l'ammissione del ricorso alla acquisizione in economia, rispettivamente, di beni e servizi e di lavori.

ART. 23

REQUISITI DI AFFIDAMENTO - MODALITÀ

1. L'operatore economico affidatario di lavori deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 38 del Codice, e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. Il Responsabile del procedimento, in relazione alla tipologia di ogni singolo contratto, provvede all'individuazione dei requisiti previsti dagli articoli 38 (requisiti generali), 39 (requisiti di idoneità professionali), 40 (qualificazione per eseguire i lavori), 41 (capacità economica finanziaria), 42 (capacità tecnica e professionale) del *Codice*.
3. L'Amministrazione può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria dichiarati dall'operatore economico affidatario.
4. Le procedure di affidamento possono essere procedute da avviso esplorativo, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.francofonte.sr.it al link "Bandi di Gara", per un periodo non inferiore a quindici giorni, riducibili a sette in caso di motivata urgenza, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al presente regolamento.

ART. 24

ATTI DELLA PROCEDURA

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o via posta elettronica certificata. Nel caso di intervento d'urgenza o di lavori di somma urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del procedimento predispone un foglio *Patti e condizioni* o un *Capitolato d'oneri* ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

ART. 25

SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al **prezzo più basso**, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. I preventivi /offerta devono pervenire in busta chiusa, con le modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscono la segretezza.
3. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del Settore o suo sostituto, che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione, il quale potrà farsi assistere da due testimoni dipendenti dell'amministrazione. I preventivi /offerta sono controfirmati dal Responsabile del Settore o suo sostituto e dai testimoni.
4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.
5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa definitivo.

ART. 26**OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**

1. Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera b) L.R. 12/2011, individua elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera d'invito, quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere prevalenti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impianto ambientale, la metodologia utilizzata.
2. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
3. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo.
4. La Commissione è nominata - dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, dal Responsabile del Settore competente, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composta, da due componenti esperti nel settore a cui si riferisce l'oggetto dell'acquisizione, scelti secondo le modalità di cui all'art. 8 della L.R. n. 12/2011 e s.m.i..
5. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto sia dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento che delle motivazioni determinanti la scelta di procedere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 27**PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI**

1. L'avviso di informazione in ordine alla acquisizione in economia per la quale si procede, deve essere reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune nonché nel sito Internet istituzionale del Comune di Francofonte: www.comune.francofonte.sr.it al link "Bandi di Gara", oltre alle ulteriori pubblicazioni previste dalla legge in funzione dell'importo e della natura dell'intervento.
2. L'esito degli affidamenti di lavori, forniture e servizi mediante cottimo fiduciario, per importi superiori a 20.000,00 euro, è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente (sito internet dell'Amministrazione) ed è comunicato agli operatori economici che hanno partecipato alla procedura selettiva.

3. I Responsabili dei Servizi competenti sono tenuti ad adempiere agli obblighi di trasmissione all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, dei dati inerenti i contratti pubblici, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità definite dallo stesso Osservatorio.

4. Ogni procedura deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara (**SIMOG**) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara (**CIG**) e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto (**CUP**). Tali codici dovranno essere riportati nella documentazione amministrativa e contabile inerente la procedura, ai sensi della normativa vigente.

ART. 28

CONTRATTO – FORMA E CONTENUTI

1. Il contratto relativo all'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia è stipulato:

- con atto in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica, a cura del Segretario Comunale, soggetto a registrazione, per importi superiori a € 50.000,00;
- con scrittura privata, soggetto a registrazione in caso d'uso, per importi superiori ad € 20.000 e fino a € 50.000,00 per lavori;
- con scrittura privata, soggetto a registrazione in caso d'uso, per importi superiori a € 10.000 e fino a € 50.000,00 per servizi e forniture;
- mediante scambio di lettere secondo gli usi del commercio, per importi non superiori a € 20.000 per lavori e a € 10.000 per servizi e forniture oltre IVA salvo che la tipologia del rapporto e la natura della prestazione non lo consentano;
- mediante buono d'ordine emesso in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale di economato

2. Al contratto devono essere allegati il Piano di Sicurezza, il POS di cui al D.Lgs 81/08 e smi, qualora previsti per legge.

3. Negli affidamenti di lavori il contratto, deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) il quadro economico;
- c) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- d) le condizioni di esecuzione;
- e) il termine di ultimazione dei lavori;
- f) le modalità di pagamento;
- g) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'affidatario;
- h) le garanzie a carico dell'esecutore.

ART. 29**ESECUZIONE E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI**

1. L'esecuzione delle prestazioni, compresa la consegna in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, avviene nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

2. Per forniture e servizi eseguiti in economia, i pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del *Direttore dell'esecuzione del contratto*, confermato dal Responsabile del procedimento (se diverso), della prestazione effettuata a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni, condizioni modalità, termini e prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

3. Entro 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione della fornitura o del servizio, deve essere emessa attestazione di *Regolare esecuzione* a cura del Responsabile del procedimento.


L'attestazione, da conservare agli atti, riporta, ai sensi dell'art. 325 Regolamento di attuazione del codice dei contratti :

- a) *gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;*
- b) *l'indicazione dell'esecutore;*
- c) *il nominativo del Responsabile del procedimento;*
- d) *il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prescrizioni;*
- e) *l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;*
- f) *la certificazione di Regolare esecuzione.*

La fattura dovrà essere emessa successivamente all'Attestazione della *Regolare esecuzione* delle prestazioni.

Per importi contrattuali fino a **10.000,00** euro, I.V.A. esclusa, l'attestazione di *Regolare esecuzione* può essere sostituita con l'apposizione del visto del Responsabile del Procedimento dell'esecuzione sulle fatture di spesa oppure con la liquidazione delle stesse da parte del Dirigente o Responsabile del Servizio competente, quando lo stesso svolga anche le funzioni di Responsabile del Procedimento.

4. Per i lavori eseguiti in economia devono essere rispettati gli obblighi di contabilità di cui al Regolamento di attuazione come disposto all'art. 210 dello stesso, per lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo fino a **10.000,00** euro, I.V.A. esclusa, la contabilità è redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Il visto apposto dal Direttore dei lavori sulle fatture di saldo, sostituisce il certificato di regolare esecuzione.



TITOLO V

INTERVENTI PARTICOLARIE DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 30 ACCORDI QUADRO

1. Quando sia utile disporre di contratti di durata, per lavori di manutenzione nel caso di forniture di servizi a carattere ricorrente, per i quali non sia possibile predeterminare in dettaglio l'esatta entità degli interventi che si renderanno necessari secondo il fabbisogno dell'Amministrazione, si potrà far ricorso ad un "accordo quadro", secondo le modalità di cui all'art. 59 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
2. Dopo la stipula del contratto in una delle forme previste dal regolamento dei contratti, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) *l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito dell'accordo quadro;*
 - b) *le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;*
 - c) *il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;*
 - d) *ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.*
3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il Responsabile del procedimento, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Il Responsabile della gestione dell'accordo quadro e l'aggiudicatario potranno concordare in fase di esecuzione sostituzione di prodotti o prestazioni, di tecnologia o caratteristiche più aggiornate, che siano di qualità pari o superiori a quelle inizialmente previste.
5. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'articolo dell'accordo quadro.

ART. 31 INTERVENTI D'URGENZA

1. Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R.207/2010, nei casi in cui l'esecuzione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e, i provvedimenti ed i lavori necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

2. Il verbale è redatto dal Responsabile del servizio o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della finanziaria e di ordinazione.
3. Il verbale di cui al punto 2 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.

ART. 32

LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2012, nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del Servizio od il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 50.000 euro o comunque di quanto strettamente indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Servizio o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 si dovrà dare immediata comunicazione al Responsabile del Settore, se figura diversa.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente tra il Responsabile del Servizio o dal tecnico da questi incaricato, e l'affidatario ed è riportato nell'ordinazione; in difetto di preventivo accordo o di non accettazione del prezzo, il Responsabile del Servizio od il tecnico da questi incaricato, gli ingiungerà di procedere comunque all'esecuzione sulla base di detto prezzo; l'affidatario in questo caso, sarà obbligato ad eseguire i lavori ed avrà facoltà di iscrivere riserve -circa il prezzo, a margine dell'ordinazione ed esplicitarle successivamente al Responsabile del Servizio, se persona diversa, che le scioglierà nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste, il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
L'affidatario iscritto nell'elenco dei fornitori di fiducia dell'Ente, non potrà esimersi dall'eseguire le lavorazioni di somma urgenza di cui al punto 1, in caso contrario sarà escluso da ogni procedura di affidamento avviata dell'Ente.
5. La figura tecnica di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori di somma urgenza una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del Settore -se diverso, che provvede alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Per i lavori in economia di urgenza e di somma urgenza, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del Responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194 comma 1 lettera e) T.U.E.L., prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla

pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

7. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il Responsabile del procedimento procede all'immediata sospensione dei lavori ed alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

8. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

ART. 33

INTERVENTI D'URGENZA O LAVORI DI SOMMA URGENZA ORDINATI DAL SINDACO

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 31 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 32 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del D. L. n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 6, 16 e 23 e 26 qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

2. Il Responsabile del Servizio competente provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

ART. 34

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'art. 10, c. 7, del Codice;
- d) il servizio di coordinamento sulla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- e) le prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.;
- f) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- g) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Gli incarichi inerenti i servizi di cui al comma 1, sono affidati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice stesso e nel Regolamento di attuazione.
3. Per i predetti incarichi quando il corrispettivo complessivo stimato dell'incarico è di importo pari o inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.
4. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 possono essere affidati, allorché non ricorra alcuna delle ipotesi di cui all'art. 91, comma 5 del Codice, anche mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle linee guida, determinate preventivamente, riportate al punto 7..
5. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati l'articolo 91 del Codice dei contratti.
6. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f) di importo:
- pari o superiore ad € 40.000 ed inferiore ad € 193.000 sono disciplinati dall'art. 124 del Codice;
 - di importo pari o superiore ad € 193.000 sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
7. Linee guida, determinate preventivamente:
- 1) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
 - 2) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - a) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - b) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - c) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - d) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
 - e) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;

- f) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di espletamento dell'incarico;
- g) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione.

8. Il Responsabile del procedimento può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 4, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

9. Quando la prestazione professionale riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, l'Amministrazione Comunale valuterà in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del **concorso di progettazione o del concorso di idee**.

10. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 3 e 4 qualora:

- a. nel corso dei 24 mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore ad € 100.000,00;
- b. non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
- c. un incarico affidato nei 10 anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

ART. 35

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I LAVORI AGRICOLI E SIMILI

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (modernizzazione del settore agricolo), i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 10.000,00;
- b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 40.000,00.

ART. 36

DISPOSIZIONI SPECIALI PER BENI E SERVIZI CONVENZIONATI CON CATEGORIE PROTETTE

1. L'amministrazione può stipulare convenzioni con le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (cooperative sociali di tipo B) e associazioni per la fornitura di determinati beni o prestazione di servizi (diversi da quelli socio-sanitari ed educativi) finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della citata legge, anche in deroga alla normativa di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, purchè detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'Albo Regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

3. L'amministrazione, definisce adeguatamente la durata delle convenzioni, affinché non sia di fatto preclusa ad altre cooperative o associazioni la possibilità di presentare domanda di convenzionamento, nonché verificare che gli obiettivi stabiliti siano effettivamente perseguiti ed attuati.

4. Le forniture di beni o le prestazioni di servizi in economia da affidare alle cooperative o associazioni di cui al comma 1 del presente articolo, derogano le limitazioni riportate all'art. 14 comma 2 del presente regolamento. Il limite massimo previsto per l'affidamento diretto viene fissato in euro 40.000,00.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37

RINVIO NORMATIVO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Codice Civile nonché nelle altre disposizioni della normativa vigente in materia.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono o restano abrogate le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

3. Qualsiasi sopravvenuta modifica o abrogazione di norme richiamate nel presente regolamento, troverà immediata automatica inserzione e recepimento nel presente testo.

4. I limiti di importo previsti nel presente regolamento, ivi comprese le soglie fissate per l'affidamento diretto, devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di norme che dovessero modificare le soglie stabilite dall'articolo 125, dall'art. 33, dall'articolo 91 e dall'articolo 28, c. 1, lett. b), del Codice.

ART. 38

PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento deve essere tenuto a disposizione del pubblico e la visione è consentita, senza alcuna formalità ed a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

ART. 39

ABROGAZIONI - ENTRATA IN VIGORE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati :

- il Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 9/06/2000;
- ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con detto regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Francofonte: www.francofonte.comune.sr.it al link "AlboPretorio On-Line".